

— media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): - 0,261%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari allo 0,70%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016 è pari all'1,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2016

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

16A05186

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «STYLE».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso



sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 18 dicembre 2015 dall'impresa Serbios Srl, con sede legale in Badia Polesine (RO), via E. Fermi, 112, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato STYLE contenente la sostanza attiva *Cydia Pomonella Granulovirus* - CpGV, uguale al prodotto di riferimento denominato Carpo 600 registrato al n. 14523 con decreto direttoriale in data 23 dicembre 2009, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Carpo 600 registrato al n. 14523;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva *Cydia Pomonella Granulovirus* - CpGV, nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il reg. di esecuzione 880/2014 della Commissione del 12 agosto 2014 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV);

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'allegato VI del decreto legislativo 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 aprile 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme

ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2019, l'impresa Serbios Srl, con sede legale in Badia Polesine (RO), via E. Fermi, 112, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato STYLE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,25 – 0,3 – 0,5 – 0,6 – 0,9 – 1.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Sipcam SpA – Salerano sul Lambro (LO);

IRCA Service SpA – Fornovo San Giovanni (BG).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16558.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO



ALLEGATO

STYLE

Sospensione liquida del Virus della Granulosa di *Cydia pomonella* (CpGV). Insetticida biologico selettivo per la lotta alla Carpocapsa (*Cydia pomonella*)

Composizione

100 g. di prodotto contengono:
- Baculovirus (CpGV): $1,6 \times 10^{12}$ Granuli Virus GV
(= $1,6 \times 10^{13}$ GV/litro)
- Coadiuvanti: q.b. a 100 g.

ATTENZIONE

MANIPOLARE CON PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO

Come tutti i prodotti contenenti microrganismi può essere sensibilizzante

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

SERBIOS S.R.L. Via E. Fermi 112,
45021 Badia Polesine (Rovigo)
Tel. 0425/590622

Distributore:

GOWAN ITALIA S.p.A.

Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)

Tel. 0546/629911

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:

SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)

I.R.C.A. Service S.p.A., Fornovo San Giovanni (BG)

Taglie: ml. 250-300-500-600-900-1000

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Indossare indumenti protettivi (tute), guanti protettivi adatti e dispositivi di protezione respiratoria adatta quando si maneggia il concentrato o applica il prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida biologico a base del Virus della Granulosa di *Cydia pomonella* (CpGV).

Si tratta di un Baculovirus estremamente specifico, quindi in grado di riprodursi esclusivamente a spese della Carpocapsa (*Cydia pomonella*); il prodotto agisce solo sulle larve e svolge la sua attività esclusivamente per ingestione.

Le larve a seguito dell'ingestione manifestano inizialmente diminuzione delle attività trofica e motoria e successivamente sono maggiormente soggette a patologie di origine batterica e micotica. Infine, le larve smettono di nutrirsi e muoiono nel giro di 3-5 giorni.

Il prodotto si inserisce perfettamente nei programmi di difesa integrata e di agricoltura biologica delle colture autorizzate.

MODALITÀ E CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto si utilizza per il controllo della Carpocapsa (*Cydia pomonella*) nelle seguenti colture:

MELO, PERO, COTOGNO, NOCE, NASHY

Dose d'impiego per trattamenti a volume normale:

40-60 ml/hl, impiegando comunque una dose non inferiore a 400-600 ml/ha.

Intervenire contro la prima generazione di *Cydia pomonella* a partire dalla schiusura delle prime uova. E' importante quindi, per identificare il corretto momento del primo intervento, seguire le comunicazioni degli organi ufficiali competenti localmente. In alternativa, eseguire il monitoraggio delle ovature e/o seguire il metodo delle sommarie termiche (gradi giorno) che possono indicare sia l'inizio dell'ovideposizione che la schiusura delle prime larve. Ripetere il trattamento 1 o 2 volte ogni 7-10 giorni, in funzione dell'intensità luminosa e del volo del fitofago. Il prodotto si può impiegare anche sulle popolazioni più resistenti. Per il contenimento delle popolazioni successive, si consiglia di adottare strategie integrate di contenimento delle popolazioni, che prevedono l'utilizzo di altre sostanze attive, e riducendo l'intervallo tra i trattamenti.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Per la preparazione della poltiglia riempire la botte di acqua per circa 1/3, versare il prodotto e portare a volume tenendo in agitazione.

Al fine di ricoprire uniformemente l'epicarpo dei frutti in accrescimento, soprattutto nella cavità calicina e peduncolare, utilizzare elevati volumi di acqua; indicativamente 500 l per metro di altezza della vegetazione (da un minimo di 1000 a 1500 l/ha ed oltre).

Preparare la poltiglia immediatamente prima del suo impiego.

Trattare preferibilmente nelle ore serali o in concomitanza di ridotte intensità luminose. La particolare formulazione del prodotto consente di evitare l'aggiunta di protettivi contro i raggi UV e/o fagostimolanti e appetenti.

PRECAUZIONI D'USO

Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 7,5; in caso contrario acidificare la soluzione all'ottimale pH di 6/6,5 con prodotti autorizzati allo scopo.

SELETTIVITÀ

Data la sua specificità, il prodotto è selettivo su adulti e larve di insetti utili, predatori e parassitoidi.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i prodotti a base di rame e prodotti a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, etc.).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto va conservato in un normale frigorifero a +4 - 5°C ed è stabile per almeno 1 anno. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità di circa 4 mesi.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 5 febb. 2016"



DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Weedoff».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 28 ottobre 2015 dall'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato WEEDOFF, contenete la sostanza attiva 2,4 D, uguale al prodotto di riferimento denominato U46 Giarden registrato al n. 14363 con D.D. in data 28 ottobre 2011, modificato successivamente da ultimo



con comunicato di proroga in data 18 dicembre 2015, dell'Impresa medesima;

Rievato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento U46 Giarden registrato al n. 14363;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva 2,4 D nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I tra cui la 2,4 D che risulta quindi iscritta fino al 31 dicembre 2015;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abrogata dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il reg. di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione del 20 ottobre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui la 2,4-D, che risulta approvata fino al 30 giugno 2016;

Visto il successivo reg. di esecuzione (UE) 2015/2033 della Commissione del 13 novembre 2015 che rinnova fino al 31 dicembre 2030 l'approvazione della sostanza attiva 2,4-D in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2030, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030, l'impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato WEEDOFF con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 20 - 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 250 - 500 - 750 - 1000.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Althaller Italia - San Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Nufarm GmbH - Linz Austria.

Il prodotto suddetto è registrato al n.16512.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO



ALLEGATO

disattivato rapidamente a contatto con il terreno e non causa danni alle colture perenni arbustive ed arboree, l'unica avvertenza è quella di non bagnare le foglie ed i polloni delle piante che non si vogliono eliminare. Dopo pochi giorni dal trattamento compaiono i sintomi di ingiallimento e deformazioni delle piante trattate, l'essiccamento completo avviene in un paio di settimane.

E' importante che il trattamento avvenga quando le piante si trovano in buon stato vegetativo e temperature superiori ai 12° C.

SETTORI DI APPLICAZIONE (aree verdi, giardini domestici)

WEEDOFF è particolarmente indicato per i trattamenti localizzati sulle infestanti dicotiledoni (stoppione, plantago, tarassaco, margherite, romice, vilucchio, senape, coda di cavallo, edera, vitalba etc.), che infestano i prati e tappeti erbosi di graminacee (loietto, festuca, graminia, etc.), muri, pavimentazioni, viali, cortili e terreni destinati alla semina del prato, oppure per bonificare il terreno da infestanti perenni.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si utilizza in applicazioni localizzate diluito in acqua alla concentrazione del 5% (50 ml in 1 litro), oppure puro con specifici irroratori. Per trattamenti generalizzati su tutta la superficie, alla dose di 6-8 ml per 10 m² (= 6-8 l/ha). E' necessario assicurare una buona bagnatura delle malerbe che si vogliono eliminare. Durante la preparazione e l'applicazione si consiglia l'utilizzo di guanti monouso in PVC o materiali equivalenti. Se irrorato sulle infestanti graminacee non provoca alcun danno, pertanto non prestare attenzione se una parte dell'irrorazione raggiunge queste piante se limitrofe a quelle da eliminare. Su alcune malerbe perenni difficili da devitalizzare, quali il romice, vilucchio (campanella) etc., sono da prevedere più applicazioni per una bonifica completa.

La caratteristica di **WEEDOFF** consiste nella perfetta selettività sulle essenze graminacee, proprietà che permette di operare in completa sicurezza fin dalle prime fasi di sviluppo del prato o tappeto erboso. E' buona norma eliminare le infestanti alla loro comparsa e prima che colonizzino ampie aree.

FITOTOSSICITÀ

Tutte le piante dicotiledoni sono sensibili all'azione di **WEEDOFF**, pertanto prestare la massima attenzione a non bagnare le foglie ed i polloni delle piante erbacee, arbustive od arboree che si vogliono preservare. Non utilizzare il contenitore vuoto per altri trattamenti con insetticidi o fungicidi, gli eventuali residui rimasti potrebbero arrecare danni alle colture trattate.

Attenzione non trattare prati di dicandra, edera od altre dicotiledoni (foglie larghe).

Attenzione: Da impiegare esclusivamente per eliminare le infestanti indesiderate come descritto nella sezione dosi e modalità di impiego, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

WEEDOFF

Soluzione acquosa

Prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore, in appartamento, balcone e giardino domestico

DISERBANTE SPECIFICO PER INFESTANTI DICOTILEDONI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

2,4D acido puro 9,7% (=100 g/l)

(da sale dimetilamminico 9,85%)

Coformulanti

q.b. a 100

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



Nufarm Italia Srl - Viale Luigi Majno 17/A Milano

Sede amm.va Via Gueifa, 5 - 40138 Bologna - Telefono 051 0394022

Distributore:

VEBI Istituto Biochimico S.r.l. - Borgorico (PD). Tel. 049 9337111

Mondo Verde S.r.l. - Scarperia (FI)

Linfa S.p.A. - Gattatico (RE)

Blumen group S.p.A. - Piacenza (PC)

Officine di Produzione e confezionamento:

Nufarm GmbH & co KG - Linz Austria;

Althaller Italia Srl - San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione n. XXXXX/PPQ Ministero della Salute del

Contenuto Netto: ml 20 - 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 250 - 500 - 750 - 1000

Partita n.:

Prescrizioni supplementari:

Conservare nel contenitore originale, ben chiuso in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Evitare l'inhalazione. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. **Da non impiegarsi in agricoltura o su piante comunque destinate all'alimentazione.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

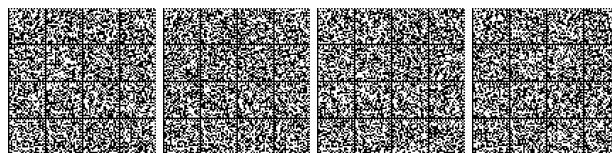
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

WEEDOFF è un preparato in grado di disseccare tutte le piante dicotiledoni (foglie larghe). Non lascia residui nel terreno, dopo 2-3 settimane è possibile riseminare o mettere a dimora di nuovo altre piante dicotiledoni. Il principio attivo viene assorbito dalle foglie delle dicotiledoni che vengono velocemente devitalizzate. **WEEDOFF** è

l- 5 FEB. 2016

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del



WEEDOFF**Soluzione acquosa**

Prodotto fitosanitario per piante ornamentali e da fiore, in appartamento, balcone e giardino domestico
DISERBANTE SPECIFICO PER INFESTANTI DICOTILEDONI

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

2,4D acido puro **9,7% (=100 g/l)**

(da sale dimetilamminico 9,85%)

Coformulanti **q.b. a 100**

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



Nufarm Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno 17/A Milano
Sede amm.va Via Guelfa, 5 - 40138 Bologna -
Telefono 051 0394022

Distributore:

VEBI Istituto Biochimico S.r.l. - Borgoricco (PD). Tel. 049 9337111**Mondo Verde S.r.l.** - Scarperia (FI)**Linfa S.p.A.** - Gattatico (RE)**Blumen group S.p.A.** - Piacenza (PC)**Officine di Produzione e confezionamento:****Nufarm GmbH** - Linz Austria;**Althaller Italia Srl** - San Colombano al Lambro (MI).

Registrazione n. XXXXX/PPO Ministero della Salute del

Contenuto Netto: ml 20 – 25 – 50 – 75 – 100**Partita n :**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

5 FEB. 2016

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del



DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Veritas Easy».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 11 dicembre 2015 dall'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Veritas Easy», contenente le sostanze attive fenamidone, fosetyl aluminium, uguale al prodotto di riferimento denominato Elicio, registrato al n. 11885 in data 22 ottobre 2003, modificato successivamente da ultimo in data 16 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 7, com-



ma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 55/2012, dell'impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato reregistrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del dossier UVP79933738;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Elicio registrato al n. 12885;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/68/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva fenamidone nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2007 di recepimento della direttiva 2006/64/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva fosetyl aluminium nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il reg. (UE) 678/2014 della Commissione del 19 giugno 2014 che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 che proroga i periodi di approvazione di alcune sostanze tra cui il fosetyl fino al 30 aprile 2018;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive in questione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2018, l'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VERITAS EASY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 100 - 200 - 250 - 300 - 500.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA).

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impegno dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Bayer CropScience France - Villefranche (Francia);

Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);

Bayer SAS - Marle-sur-Serre (Francia);

Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China);

Bayer CropScience Limited - Gujarat (India);

Schirm GmbH - Lübeck - (Germania);

AgraForm LLC - St. Luis, MO (USA);

Exwold Technologies Ltd. - Hartlepool (UK);

SBM Formulation S.A. - Beziers Cedex (Francia).

Il prodotto è confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);

Sinapak S.r.l. - Stradella (PV).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16554.

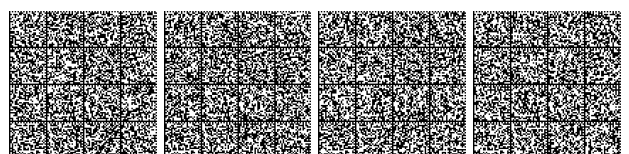
È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO



ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

VERITAS® EASY

Fungicida sistemico per la difesa antiperonosporica della vite, del tabacco, delle lattughe e insalate, del melone, del cocomero e della zucca

Granuli idrodispersibili (WG)

VERITAS® EASY

Composizione

Fenamidone puro 4,4 g
Fosetyl Al puro 66,7 g
coformulanti q.b. a 100 g

Indicazioni di pericolo

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'Autorizzazione

Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officine di produzione e confezionamento:

Bayer CropScience France, Villefranche (France)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer SAS – Marle-sur-Serre (Francia)
Bayer CropScience (China) Co.Ltd.- Hangzhou (P.R. China)
Bayer CropScience Limited – Gujarat (India)
Schirm GmbH - Lübeck - (Germania)
AgraForm LLC – St. Luis, MO (USA)
Exwold Technologies Ltd. – Hartlepool (UK)
SBM Formulation S.A. – Beziers Cedex (Francia)

Officine di confezionamento:

Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
SINAPAK S.r.l. – Stradella (PV)

Contenuto netto: 100 - 200 - 250 - 300 - 500 g

Registrazione Ministero della Salute N. del

Partita n.

**ATTENZIONE****INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali o in alternativa di 5 metri utilizzando ugelli che riducano la deriva del 50%, per la coltura della vite. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

CARATTERISTICHE

VERITAS EASY è un'associazione di principi attivi ad azione sistemica e di copertura, in grado di svolgere un'azione preventiva per l'impiego nella difesa antiperonosporica della vite, del tabacco, delle lattughe e insalate, del melone, del cocomero e della zucca.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Vite da vino e vite da tavola : contro *Peronospora* (*Plasmopara viticola*) intervenire preventivamente alla dose di 230-250 g/hl (2,3-2,5 kg/ha) con trattamenti effettuati ogni 10-12 giorni, oppure alla dose di 280-300 g/hl (2,8-3 kg/ha) ogni 12-14 giorni. Eseguire le applicazioni nelle fasi comprese tra la differenziazione dei grappolini e l'inizio dell'ingrossamento degli acini.

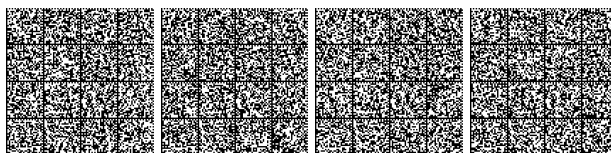
Tabacco e Cucurbitacee con buccia non commestibile (Melone, Cocomero, Zucca, Altri) in pieno campo e in serra : contro *Peronospora* (*Peronospora tabacina* – *Pseudoperonospora cubensis*) intervenire preventivamente alla dose di 250-300 g/hl (2,5-3 kg/ha) ogni 8-12 giorni, in relazione alla pressione della malattia ed allo sviluppo delle piante.

Lattughe e insalate, escluse baby leaf (pieno campo e serra): contro *Bremia* (*Bremia lactucae*) intervenire preventivamente alla dose di 200-250 g/hl (2-2,5 kg/ha) ogni 8-10 giorni, in relazione alla pressione della malattia ed allo sviluppo delle piante. Effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici le lattughe e insalate possono essere sensibili al prodotto.

Su tutte le colture effettuare al massimo 3 applicazioni per anno.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

E 5 FEB. 2016



Utilizzare gli intervalli più brevi e le dosi maggiori per le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo dei patogeni.

E' consigliabile alternare questo prodotto con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Queste dosi sono calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1000 l/ha. In caso di impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto può avere dei problemi di compatibilità in miscela con formulati contenenti rame, alcuni fitostimolatori e concimi fogliari contenenti azoto (nitrico e ammoniacale). Per queste associazioni risulta opportuno effettuare saggi preliminari, per verificarne la compatibilità.

Non effettuare miscele con formulati oleosi.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLI DI SICUREZZA:

3 giorni su melone, cocomero, zucca.

14 giorni in pieno campo e 21 giorni in serra su lattughe e insalate.

28 giorni su vite.

30 giorni su tabacco.

Attenzione

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.



Bayer CropScience

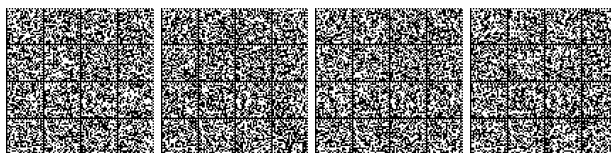
® Marchio registrato Gruppo Bayer

www.cropscience.bayer.it

11/12/2015

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

5 FEB. 2016



VERITAS[®] EASY**Fungicida sistemico****Granuli idrodispersibili (WG)****ELICIO[®]****Composizione**

Fenamidone puro 4,4 g
Fosetyl Al puro 66,7 g
coformulanti q.b. a 100 g

Indicazioni di pericolo

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di prudenza

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare dell'Autorizzazione

Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa, 130 - 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Contenuto netto: 100 g

Registrazione Ministero della Salute N. del

Partita n.

**ATTENZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

**Bayer CropScience**

© Marchio registrato Gruppo Bayer
www.cropscience.bayer.it

11/12/2015

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

5 FEB. 2016**16A05190**